



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.38/TFT del 3/04/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 31/03/2025

ha adottato i seguenti:

DELIBERA

Fasc.042

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa
Prot. 12507/92 pfi 24-25/PM/fm (Campionato 1° Categoria)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Michele De Rosa, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Ariano Accadia: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Ariano Accadia, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Michele D'Agrosa nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Vis Ariano Accadia alla gara A.S.D. Vis Ariano Accadia – Claudio Oliva Passo Eclano del 20.1.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. Maurizio Di Letizia, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Vis Ariano Accadia: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Vis Ariano Accadia in occasione dell'incontro A.S.D. Vis Ariano Accadia – Claudio Oliva Passo Eclano del 20.1.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è indicato il nominativo del sig. Michele D'Agrosa attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

3. il sig. Michele D'Agrosa, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Vis Ariano Accadia: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Vis Ariano Accadia, alla gara A.S.D. Vis Ariano Accadia - Claudio Oliva Passo Eclano del 20.1.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società A.S.D. Vis Ariano Accadia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele De Rosa, Maurizio Di Letizia e Michele D'Agrosa così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano

pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Michele D'Agrosa tre (3) giornate di squalifica; il sig. Maurizio Di Letizia, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Mentre per il sig. Michele De Rosa, e per la società A.S.D. Vis Ariano Accadia, si è provveduto ex art. 127 CGS al patteggiamento.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Michele D'Agrosa tre (3) giornate di squalifica; il sig. sig. Maurizio Di Letizia, all'epoca dei fatti soggetto dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Michele De Rosa, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Vis Ariano Accadia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 31.03.2025

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.069

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa
Prot. 22354/85 pfi24-25 PM/pdd del 18/03/2025**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- la società **A.S.D. La Cilentana Sport** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carlo Alleva, Filippo Bruno e Diego Raffaele Perdomo Esposito così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:

Rilevato che i sigg.ri Carlo Alleva, Filippo Bruno e Diego Raffaele Perdomo Esposito, nonché la società A.S.D. La Cilentana Sport, hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 212/AA del 18 novembre 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. La Cilentana Sport prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 1 di penalizzazione in classifica ed € 150,00 (centocinquanta) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di un punto id penalizzazione in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 342/AA del 21 febbraio 2025 è stata dichiarata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. La Cilentana Sport, in quanto la stessa non ha provveduto al pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio stabilito per tale adempimento dall'art. 126, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto decisioni n. 25/TFNSD-2021-2022, n. 80/TFNSD-2021-2022, n. 07/CFA-2023/2024 e n. 50/CFA – 2023-24);

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: per la società A.S.D. La Cilentana Sport € 800,00 di ammenda. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per la società A.S.D. La Cilentana Sport € 800,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 31.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.068

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. G. Ciappa

Prot. 22353/7 pfi24-25 PM/ep del 18/03/2025

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la società **A.S.D. Sporting Aminei F.C.**, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasquale Zinno Domenico Maione, Salvatore Galbiati, Alessandro Peluso e Yuri Capuozzo, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata.

Rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 230/AA del 21 novembre 2024 è stato reso noto l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, che per la società A.S.D. Sporting Aminei F.C. prevedeva l'applicazione della sanzione di punti 4 di penalizzazione in classifica ed € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda, con previsione di una sanzione iniziale di 4 punti di penalizzazione in classifica ed € 450,00 di ammenda;

Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 344 /AA del 21.2.2025 è stata resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso con la società A.S.D. Sporting Aminei F.C. in quanto la stessa non ha versato l'ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto per tale adempimento dall'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato, infine, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022 e CFA n.07/CFA-2023/2024).

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per la società A.S.D. Sporting Aminei F.C € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio di dover confermare la sanzione della P.F.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per la società A.S.D. Sporting Aminei F.C., € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 31.03.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 3 Aprile 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**